

Michele Taruffo

# La semplice verità

Il giudice e la costruzione  
dei fatti

© 2009, Gius. Laterza & Figli

© 2009, Michele Taruffo,  
per i diritti in lingua  
spagnola e portoghese

Prima edizione 2009

ma rende imprevedibile — per le parti e per chiunque altro — l'esito della controversia. In altri termini: di fronte ad una presunzione fissata dalla legge le parti hanno la possibilità di valutare, con un grado elevato di prevedibilità, quale sarà la ripartizione degli oneri probatori, ed hanno quindi la possibilità di costruire le loro strategie processuali e probatorie in funzione di questa previsione. Ciò non accade, invece, quando è il giudice che manipola discrezionalmente gli oneri probatori, procedendo caso per caso: le parti non possono prevedere ciò che farà il giudice, e quindi si trovano nella condizione di non potersi preparare adeguatamente in vista dei criteri che il giudice adotterà come regola di giudizio. In senso contrario non vale osservare che in molte fattispecie esiste una giurisprudenza consolidata, e che quindi le presunzioni giurisprudenziali non sarebbero poi così diverse — dal punto di vista che qui si considera — rispetto alle presunzioni legali. Tuttavia questo argomento è largamente fallace: per un verso, prima che una giurisprudenza si consolidi essa non esiste, e quindi non fornisce alcuna regola stabile di riferimento<sup>197</sup>; per altro verso, è noto che la giurisprudenza — in particolare quella italiana — è varia e mutevole<sup>198</sup>, sicché certamente non si può fare riferimento ad essa con la stessa affidabilità con cui si fa riferimento ad una norma di legge che stabilisce una presunzione<sup>199</sup>. D'altronde, è sempre possibile che un singolo giudice ritenga di non doversi uniformare alla giurisprudenza consolidata, quand'anche questa esista, e quindi renda vane le previsioni che le parti potrebbero aver formulato al riguardo.

Dall'altro lato, accade normalmente che il giudice effettui la manipolazione degli oneri probatori soltanto nel momento in cui formula la decisione finale verificando quali fatti sono stati provati, e da chi, e stabilisce su quale delle parti deve ricadere la conseguenza della mancata prova di un determinato fatto. Se la decisione viene formulata sulla base di norme giuridiche preesistenti, non sorge alcun problema in quanto — come si è appena detto — le parti erano in condizione di poter prevedere l'esito della controversia in base ai risultati prodotti dalle prove, e quindi erano in grado di difendersi tenendo conto di un quadro attendibile delle loro situazioni processuali. Ciò non accade, evidentemente, quando la distribuzione degli oneri di prova viene ridefinita dal giudice nel momento in cui egli formula la decisione finale attribuendo ad una parte un onere di prova che questa non avrebbe avuto secondo l'art. 2697 cod. civ., e dichiarandola soccombente perché il fatto in questione non risulta

provato. Una situazione di questo genere appare particolarmente ingiusta quando si verifica alla fine del processo, ossia in un momento nel quale la parte che risulta gravata di un onere che le viene imposto dal giudice non è comunque più in grado di assolvere ad esso, neppure nell'ipotesi in cui disponesse di una prova idonea in tal senso. È chiaro che in questo modo il giudice viola la regola del contraddittorio, adottando un criterio di decisione *ad hoc* e ponendo la parte, alla quale attribuisce un onere di prova non previsto dalla legge, nella pratica impossibilità di difendersi. Ad esempio: il convenuto che ha fatto affidamento sulla soccombenza dell'attore, per l'impossibilità di costui di provare i fatti che aveva allegato, si vede soccombente perché non ha dimostrato il contrario di ciò che l'attore avrebbe dovuto dimostrare, e non ha dimostrato, anche perché lo stesso convenuto non sapeva in tempo utile che — secondo il giudice — avrebbe dovuto farlo. Si tratta di una situazione a dir poco paradossale nella quale — di fatto — il giudice finisce con l'attribuire la vittoria o la soccombenza in modo sostanzialmente arbitrario, non solo manipolando l'esito della controversia ma anche violando le garanzie fondamentali delle parti.

Questi inconvenienti sono molto gravi, ma non si verificherebbero se i giudici si astenessero dal manipolare l'allocazione degli oneri probatori tra le parti, e si limitassero ad applicare le regole che la legge enuncia a questo riguardo. Tuttavia, se l'impulso al giustizialismo del caso concreto fosse così irresistibile da non potersi evitare la manipolazione degli oneri di prova, ciò dovrebbe almeno avvenire con modalità tali da non ledere il diritto di difesa delle parti. In altri termini, il giudice che intendesse esercitare il suo preteso potere di intervenire sugli oneri di prova dovrebbe almeno indicare questa sua determinazione alle parti al più presto, in modo da consentire che esse possano predisporre le loro attività difensive e probatorie tenendo conto della regola di giudizio che il giudice prevede di adottare<sup>200</sup>.

#### 6. Decisione e motivazione

Nelle pagine che precedono si sono delineate alcune delle modalità principali con cui un giudice razionale costruisce la sua narrazione conclusiva dei fatti della causa. Si è dedicata particolare attenzione agli aspetti in funzione dei quali questa narrazione si presenta come veritiera, in quanto gli enunciati che la compongono trovano nelle prove un grado adeguato di conferma. Il discorso va ora integrato

precisando che questa costruzione mette capo ad un testo nel quale i fatti della causa vengono narrati: questo testo è rappresentato da quella parte della motivazione della sentenza che riguarda i fatti e le ragioni per cui essi risultano provati e – di conseguenza – “accertati”. Sui caratteri più rilevanti di questo testo vale la pena di fare qualche considerazione ulteriore.

Anzitutto, però, bisogna che questo testo esista, ossia che la decisione sui fatti venga motivata. Se, come accade nei casi di *jury trial* (ma anche quando il giudice statunitense di primo grado decide senza giuria), non vi è motivazione della valutazione delle prove e della decisione finale sui fatti<sup>201</sup>, il problema – evidentemente – non si pone neppure: il *trier of fact* formula la propria decisione in modi non conoscibili (e quindi, possibilmente, casuali o irrazionali), e la decisione finale è oracolare, apodittica, non giustificata. In questi casi è chiaro che quanto si è detto finora, e quanto si dirà tra poco, è privo di senso: non sarebbe neppure appropriato parlare di “narrazione”, dato che nessuno narra nulla intorno ai fatti che sono oggetto di decisione. Vero è che non mancano ricerche ed ipotesi intorno al modo in cui si ritiene che le giurie decidano<sup>202</sup>, ma nulla dimostra che in realtà i giurati (come del resto anche i giudici) costruiscono un ragionamento sulle prove e sui fatti, e non decidano invece per intuizioni o preferenze soggettive, se non addirittura in modo casuale.

Tuttavia, nella maggior parte degli ordinamenti processuali moderni esiste per tutti gli organi giurisdizionali l'obbligo di motivare i loro provvedimenti, e non di rado questo obbligo è sancito a livello costituzionale, come nel caso dell'art. 111 comma 6 della Costituzione italiana<sup>203</sup>. In altri ordinamenti, come in Inghilterra, non esiste un obbligo espresso di motivazione ma esiste in tal senso una prassi giudiziaria consolidata. In tutti questi casi il giudice è tenuto a giustificare la propria decisione enunciando le ragioni per cui essa va considerata come valida e razionalmente fondata. L'obbligo di motivare riguarda in particolare il giudizio sui fatti<sup>204</sup>, ed è sotto questo aspetto che vale la pena di svolgere qualche osservazione.

Anzitutto, come qualunque testo (la stessa cosa varrebbe per un romanzo o una poesia), la motivazione non riproduce e non racconta i procedimenti mentali, la sequenza di pensieri e di stati psicologici che hanno condotto l'autore a costruirlo. Il testo è il prodotto di un'attività che può anche essere assai complessa, ma non è la descrizione o la riproduzione di questa attività. Allo stesso modo la motivazione – contrariamente a quello che molti pensano<sup>205</sup> – non è il re-

movimento del così detto *iter* logico-psicologico che il giudice ha seguito per giungere alla formulazione finale della sua decisione. A parte il fatto che ciò sarebbe per ovvie ragioni impossibile, non interessa ad alcuno la dinamica delle sinapsi che hanno interessato i neuroni del giudice, e neppure rilevano i suoi umori, i suoi sentimenti, e quanti altro può essere accaduto *in interiore homine*. Per fare un solo esempio tra gli infiniti possibili: non interessa sapere che il giudice ha intuito che un certo teste era credibile alle 4 del mattino uscendo da un bar dopo abbondanti libagioni. Ciò che interessa davvero è il risultato di tutto ciò, ossia – appunto – un testo che narra i fatti della causa, ossia la versione dei fatti che il giudice considera corrispondente alla realtà degli eventi narrati, e spiega le ragioni per le quali il giudice considera quei fatti come veri, ad esempio ritenendo credibile quel teste.

Non si tratta, però, soltanto di una narrazione caratterizzata da una pretesa di verità. Come si è visto in precedenza<sup>206</sup>, la narrazione del giudice è strutturata su vari livelli, ed è organizzata in una rete ordinata di inferenze probatorie. In funzione di questa struttura la narrazione del giudice fornisce la giustificazione degli enunciati che riguardano i fatti principali della causa.

Nelle pagine che precedono si sono esaminati i principali criteri che il giudice dovrebbe seguire per giungere in modo razionalmente giustificato a formulare la decisione finale sui fatti della causa. Si è parlato, cioè, della razionalità di un procedimento *euristico*, attraverso il quale il giudice scopre e formula una decisione appropriata e veritiera sui fatti. Non si è però descritto questo procedimento nel suo svolgersi logico e cronologico. Così, ad esempio, non si è parlato dell'inferenza abduitiva<sup>207</sup> con la quale si formulano ipotesi destinate ad essere successivamente verificate o falsificate dalle prove, e non si è parlato del *trial and error* (o del galileiano “provando e riprovando”) con cui si falsificano e si scartano le ipotesi che non vengono confermate. Questi aspetti attingono, invero, alle modalità con cui il giudizio di fatto si forma nello svolgersi del processo, e quindi al procedimento con cui “si trova” e si conferma una versione dei fatti, ma non rilevano necessariamente nel contesto della narrazione “giustificata” che ne rappresenta il risultato finale.

Naturalmente nulla impedisce che il giudice costruisca questa narrazione utilizzando anche criteri, inferenze, scelte e valutazioni che ha formulato nella fase euristica del suo ragionamento. Anzi: il giudice che sa di dover motivare la sua decisione sui fatti giustificandola ra-

zionalmente sarà evidentemente indotto – se non altro per non spreccare energie – ad applicare criteri razionali già nel corso di questa fase, giungendo così ad una conclusione già confermata da “buone ragioni”<sup>208</sup>. Tutto ciò non toglie, tuttavia, che tra la fase euristica e la narrazione giustificativa che costituisce la fase ulteriore del ragionamento del giudice non vi sia alcuna inevitabile corrispondenza.

La parte della motivazione in fatto che include gli enunciati relativi alle circostanze che costituiscono i fatti principali della causa rappresenta un aspetto essenziale di ciò che si può definire come *giustificazione interna* della decisione presa nel suo complesso<sup>209</sup>: si tratta infatti della così detta fattispecie concreta che viene ricondotta entro il campo di applicazione della regola giuridica adottata come criterio di decisione. La giustificazione interna della decisione finale è costituita dalla correlazione (deduttiva, sussuntiva) che si instaura tra la premessa di diritto e la premessa di fatto, dalle quali discende la decisione<sup>210</sup>.

È chiaro tuttavia, diversamente da quanto talvolta si ritiene, che la pura e semplice *formulazione* degli enunciati relativi ai fatti principali non esaurisce affatto l'obbligo di motivazione. Se, come si è visto in precedenza<sup>211</sup>, la decisione è giusta in quanto si fonda su un accertamento veritiero dei fatti della causa, certamente non basta “enunciare” questi fatti per stabilire la verità della loro descrizione. Come pure si è già visto<sup>212</sup>, un enunciato può essere accettato come vero a condizione che sia stato adeguatamente confermato dalle prove disponibili: in mancanza di questa conferma esso non è né vero né falso, ma allora non può costituire un valido fondamento della decisione finale. Dunque gli enunciati che narrano i fatti principali della causa debbono essere giustificati: devono cioè essere rese esplicite le ragioni per le quali è razionale ritenere che essi siano veri. In altri termini: debbono essere indicate le inferenze probatorie che attribuiscono gradi adeguati di conferma a questi enunciati. Ciò porta ad escludere, in particolare per quanto riguarda il giudizio sui fatti, la concezione diffusa secondo la quale la motivazione non sarebbe altro che un discorso retorico-persuasivo, finalizzato non a giustificare razionalmente la decisione ma a convincere qualcuno ad accettarla. Questa concezione sembra tuttavia eccessivamente riduttiva e sostanzialmente inaccettabile: motivando, il giudice non deve persuadere nessuno, e deve invece fornire le ragioni per cui la sua decisione possa apparire fondata ad un controllo intersoggettivo di validità e di attendibilità. In particolare per quanto riguarda la mo-

motivazione in fatto, essa non mira a creare nella mente di alcuno uno *status* psicologico corrispondente alla credenza soggettiva (alla *permanence*) che i fatti in questione siano veri. La motivazione deve indicare le ragioni per le quali il giudice ha ritenuto che i fatti risultino provati secondo criteri oggettivi e razionalmente controllabili, e quindi le ragioni in base alle quali egli giustifica la propria decisione lucrando riferimento alle prove; non è suo compito – e tanto meno potrebbe essere “obbligato” a farlo – persuadere qualcuno a credere che quei fatti sono veri. Naturalmente nulla esclude che la motivazione della sentenza, essendo un discorso formulato nel linguaggio comune e non in un linguaggio formalizzato, contenga anche aspetti, passaggi, argomenti e riferimenti di carattere retorico, che possono essere aggiunti *ad colorandum* o nel tentativo di rendere più agevole il discorso<sup>213</sup>. Questi elementi sono però sostanzialmente superflui, e – soprattutto – non sono idonei a colmare eventuali lacune dell'argomentazione giustificativa svolta dal giudice.

Ciò porta a sottolineare che, indipendentemente da eventuali motivazioni retoriche, l'obbligo di motivazione richiede che la giustificazione della decisione in fatto *esista, sia completa e sia altresì coerente*. L'esistenza della motivazione non è solo quella *formale*, determinata dalla presenza di parole che accompagnano il dispositivo affermando che i fatti principali si sono verificati così e così, ma è soprattutto quella *materiale*, determinata dalla presenza di un reale ragionamento giustificativo idoneo a mostrare che quegli enunciati possono essere considerati come veri sulla base delle prove che li confermano. La mancanza formale della motivazione in fatto può considerarsi come un caso-limite, ma è frequente l'eventualità di una sua mancanza materiale.

Vi può essere, ad esempio, una motivazione *fittizia* (la *Scheinbe-gründung* della dottrina tedesca), quando il giudice dice qualcosa, ma ciò che dice non costituisce una giustificazione della decisione sui fatti. Non sono infrequenti, invece, i casi in cui il giudice in realtà non esprime le ragioni di tale decisione, e non si riferisce alle prove che stanno a fondamento di essa.

Una carenza analoga si verifica nell'ipotesi della motivazione *implicita*, spesso ammessa dalla giurisprudenza<sup>214</sup>, che si avrebbe quando l'accertamento di un fatto o la valutazione di una prova, di cui il giudice non parla, sarebbero incompatibili con un altro fatto, o con un'altra prova, ai quali invece la motivazione fa riferimento. In realtà la motivazione implicita è una non-motivazione, poiché l'accerta-

mento di un fatto incompatibile, o la valutazione di una prova contraria, non implicano affatto che risulti giustificata l'esclusione - dalla motivazione - di ogni riferimento ad un altro fatto o ad un'altra prova. Se X è incompatibile con Y, l'enunciazione di Y non spiega affatto per quali ragioni si è escluso X: l'esclusione di X è dunque priva di giustificazione. Quanto meno, il giudice dovrebbe spiegare perché X e Y sono incompatibili. Analogamente, l'affermazione per cui appare convincente la prova della verità di X non spiega in alcun modo per quale ragione il giudice non ha ritenuto convincente la prova della falsità del medesimo enunciato, o la prova della verità di Y nell'ipotesi in cui Y sia incompatibile con X.

Ancora, la motivazione è inesistente se viene formulata *per relationem*, ossia quando il giudice (normalmente: il giudice d'appello) non motiva la sua decisione adducendo le *sue* ragioni a sostegno di essa, ma facendo rinvio alle ragioni espresse da un altro giudice (ossia, normalmente, il giudice di primo grado). Benché la giurisprudenza tenda ad ammettere questo fenomeno - richiedendo al più che il giudice spieghi perché recepisce la motivazione di un altro giudice<sup>215</sup> - sembra chiaro che anche in questo caso si verifica una sostanziale inesistenza della giustificazione della decisione, dato che la motivazione non esprime le ragioni per cui quel giudice ha deciso in quel particolare modo sui fatti della causa.

La completezza della motivazione in fatto implica anzitutto che vi sia una giustificazione adeguata di ogni enunciato relativo alle circostanze che individuano i fatti principali<sup>216</sup>. In altri termini: ogni enunciato che viene presentato come vero deve essere confermato dalle inferenze probatorie di cui rappresenta la conclusione. Lo stesso vale per ogni enunciato di cui le prove hanno confermato la falsità, poiché anche gli enunciati falsi risultano da inferenze probatorie. Peraltro, anche gli enunciati che hanno avuto conferme probatorie deboli, o che non hanno avuto nessuna conferma probatoria, debbono essere presi in considerazione: il giudice deve spiegare, cioè, le ragioni per cui le prove non sono sufficienti a conferire una conferma probatoria a questi enunciati<sup>217</sup>. Se, come si è visto, in queste situazioni il giudice deve decidere la controversia applicando le regole sull'onere della prova, egli deve giustificare questa decisione spiegando le ragioni per cui la prova di determinati fatti non è stata raggiunta. A maggior ragione, egli deve spiegare le ragioni per le quali ha ritenuto di disapplicare le regole che disciplinano gli oneri probatori, provvedendo ad una diversa allocazione di tali oneri tra le parti<sup>218</sup>.

L'altro aspetto importante della completezza della motivazione in fatto riguarda le prove e la loro valutazione: si tratta di un elemento necessario della giustificazione della decisione, poiché le prove rappresentano il fondamento dell'inferenza che determina la conferma degli enunciati fattuali. In proposito non è accettabile il diffuso orientamento secondo il quale il giudice potrebbe limitarsi a far riferimento alle prove che confermano la sua ricostruzione dei fatti. Si tratta di una sorta di consacrazione del *confirmation bias*, ovvero della «tendenza alla verifica» o «sindrome della prima impressione»<sup>219</sup>, ossia della inclinazione a prendere in considerazione solo gli elementi che confermano una tesi preconstituita e a trascurare o a sottovalutare tutto ciò che contrasta con essa. Secondo Susan Haack questo atteggiamento caratterizza l'*advocacy* parziale e interessata, ma è incompatibile con una indagine indipendente rivolta alla ricerca della verità<sup>220</sup>. In effetti, per affermare che un'ipotesi è confermata da prove adeguate occorre anche spiegare per quali ragioni non debbono considerarsi attendibili le prove che contrastano o divergono da esse: come si è detto poc'anzi, il fatto che il giudice abbia ritenuto attendibile la testimonianza di Tizio non dice nulla intorno alle ragioni per cui ha ritenuto inattendibile la diversa o contrastante testimonianza di Caio. Il silenzio sulle prove che non sono state prese in considerazione lascia aperto il dubbio sul reale fondamento della ricostruzione dei fatti che è stata accolta come vera. Dunque, tutte le prove che erano disponibili per la decisione debbono essere prese espressamente in considerazione, e anche la loro valutazione deve essere adeguatamente giustificata. In sostanza, il giudice deve spiegare per quali ragioni ha ritenuto attendibili determinate prove (poiché la semplice affermazione apodittica per cui Tizio era credibile non giustifica nulla), ed anche quali sono le ragioni per cui non ha ritenuto attendibili altre prove. Analogamente, vanno esplicitate e giustificate tutte le inferenze presuntive che il giudice ha formulato per derivare conclusioni relative alla verità degli enunciati relativi ai fatti principali della causa.

Giustificare la valutazione di una prova, o un'inferenza presuntiva, richiede che vengano esplicitati i criteri in base ai quali essa è stata formulata, mostrando che essa è razionalmente fondata in quanto viene derivata da criteri oggettivamente accertati e condivisibili. Nel caso frequentissimo in cui si tratta di fare ricorso a nozioni del senso comune e della normale esperienza<sup>221</sup>, queste nozioni debbono essere esplicitate, e il loro impiego deve pure essere giustificato<sup>222</sup>.

Ciò non implica nessun regresso all'infinito: occorre comunque, però, che i criteri su cui si fonda la valutazione delle prove vengano esaminati criticamente: se una massima d'esperienza non è dotata di un solido fondamento conoscitivo non può essere usata per giustificare nessuna inferenza probatoria. Essa va scartata, e la ricerca di una giustificazione condivisibile deve proseguire sino a che non venga individuato un criterio solidamente "ancorato" nel contesto culturale di riferimento<sup>223</sup>. Se non si riscontra alcun criterio attendibile ed epistemicamente fondato, la sola conseguenza possibile è che nessuna inferenza può essere formulata.

Ancora a proposito di completezza della motivazione in fatto vale la pena di sottolineare che se il ragionamento del giudice sulle prove e sui fatti comporta — come spesso accade — la formulazione di giudizi di valore, anche questi giudizi vanno giustificati, esplicitando i criteri valutativi che li hanno guidati, e le ragioni per cui questi criteri sono stati ritenuti preferibili rispetto ad altri criteri di valutazione.

Non vale, inoltre, la considerazione secondo la quale la valutazione delle prove include — soprattutto se avviene il contatto diretto del giudice con il mezzo di prova, ossia ad esempio con il testimone — elementi di intuizione soggettiva che non potrebbero essere razionalizzati e che quindi non potrebbero essere oggetto di specifica motivazione<sup>224</sup>. Se questo argomento fosse riferito, come fanno i sostenitori della *intime conviction*, all'intera valutazione delle prove, e quindi a tutto il giudizio sui fatti, saremmo di nuovo nell'ambito di una concezione irrazionalistica della decisione, per la quale il giudizio sui fatti altro non sarebbe che un atto di imperscrutabile intuizione soggettiva, come tale non passibile di giustificazione razionale. Si sono già ricordate più sopra, tuttavia, le ragioni per cui una concezione di questo genere non è accettabile<sup>225</sup>. Talvolta viene invece proposta una versione più debole e più limitata di questa concezione, secondo la quale nella valutazione delle prove — ed in particolare della prova testimoniale — vi sarebbero comunque fattori intuitivi che condizionano la decisione del giudice, ma che non sono razionalizzabili proprio per la loro irriducibile soggettività<sup>226</sup>. In proposito verrebbe da rispondere, parafrasando Innocenzo III, che *quod dictum non est in sententia non est de hoc mundo*, per indicare che ciò che non può essere espresso e giustificato con argomenti razionali non può essere considerato come rilevante ai fini della decisione: ciò che non si può esprimere, e quindi non si può giustificare, semplicemente non esiste<sup>227</sup>. In altri termini, il giudice non può fon-

dare la sua decisione sui fatti semplicemente invocando fattori di cui non è in grado di parlare perché appartengono alla sua impenetrabile soggettività.

Infine, come si è detto, occorre che la motivazione del giudizio di fatto sia congruente e coerente: è intuitivo, infatti, che un insieme caotico di enunciati e di argomentazioni sconnesse e contraddittorie non può svolgere alcuna funzione giustificativa. La giurisprudenza prevalente impegna tuttavia un criterio eccessivamente semplicistico e fortemente restrittivo, ritenendo che vi sia contraddittorietà della motivazione soltanto quando questa contenga argomentazioni che si pongono tra loro in un conflitto così radicale da annullarsi a vicenda<sup>228</sup>. A parte il fatto che in questo caso si avrebbe in realtà una motivazione mancante, è piuttosto curiosa l'idea che due argomentazioni in conflitto si annullino a vicenda. In realtà un'argomentazione non annulla affatto l'argomentazione contraria: al più rimane irrisolto il dubbio intorno a quale delle due argomentazioni il giudice abbia inteso far capo. In ogni caso, il discorso giustificativo può essere incoerente, e quindi indoneo a svolgere la sua funzione, in molti altri modi<sup>229</sup>: vi possono essere pseudoinferenze in cui le conclusioni non seguono dalle premesse, enunciati veri che vengono presi per falsi ed enunciati falsi che vengono presi per veri, enunciati incompatibili sullo stesso fatto inseriti nel medesimo contesto, termini usati senza ragione in significati diversi, vicende narrate in modo tale da risultare in contrasto reciproco, lacune narrative, mutamenti ingiustificati nei ruoli dei personaggi, prove ritenute attendibili e non attendibili nello stesso contesto, giudizi di valore non giustificati o non coerenti con altri giudizi di valore, e così via lungo le infinite trappole e possibilità di patologia dell'argomentazione razionale<sup>230</sup>. Tutte queste situazioni, e molte altre che qui sarebbe noioso elencare, fanno venir meno la coerenza dell'argomentazione giustificativa della decisione sui fatti, e quindi influiscono negativamente sulla razionalità di tale decisione.

Se, invece, la motivazione in fatto esiste effettivamente, è completa ed è coerente, allora si può dire che la narrazione dei fatti costruita dal giudice è dotata di una valida giustificazione razionale, in quanto risulta confermata dall'analisi critica di tutte le prove disponibili.

In questo senso, si potrà dire che essa annuncia la verità.